



COMUNE DI SUMIRAGO

PROV. DI VARESE

UFFICIO SEGRETERIA

Cod. Fiscale e Partita IVA 00309330124

e-mail: settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it

Prot. n. 5600

Sumirago, 20 Giugno 2013

Rif.

Ordinanza n. 1206

II SINDACO

Preso atto delle segnalazioni di diversi cittadini e dei competenti Uffici comunali riguardanti il continuo verificarsi di inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

Dato atto che l'eccessivo numero di popolazione aviaria presente crea, in diverse parti del territorio comunale, inconvenienti igienici sia per le maleodoranze del guano prodotto sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;

Dato atto che si rende necessario garantire un corretto approccio alle problematiche di gestione e conservazione della fauna selvatica, che in quanto tale va apprezzata e valorizzata nel rispetto dei principi che regolano il sistema naturale, posto che determinati comportamenti pur essendo meritevoli sul piano della sensibilità umana, si rivelano poi estremamente dannosi per le popolazioni selvatiche andando ad interferire con i delicati e complessi meccanismi di autoregolazione delle medesime;

Dato atto che si rende necessario prevenire le possibili eventuali ricadute sul piano igienico sanitario derivanti dalla presenza di una popolazione numericamente rilevante di volatili in condizioni ambientali per essa non naturali;

Dato altresì atto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una campagna di sensibilizzazione della Cittadinanza nei confronti delle problematiche sopra rappresentate, e nel contempo, al fine di tutelare l'igiene pubblica, il decoro urbano, la salvaguardia della salute degli uccelli selvatici presenti allo stato libero sul territorio comunale e contenere l'incremento delle colonie dei piccioni (Columba Livia domestica) per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, intende definire con la presente ordinanza le norme comportamentali in ambito urbano;

Vista, in particolare, la comunicazione in data 04.06.2013 prot. n. 5087 del 05.06.2013 del Servizio di Polizia Locale con la quale si segnala che, a seguito di diversi sopralluoghi di monitoraggio, alcuni eseguiti con l'ausilio del personale appartenente al Servizio Veterinario dell'ASL, è stata accertata la presenza di diverse colonie di piccioni all'interno dei centri abitati del territorio comunale di Sumirago;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre misure cautelari tese a una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano e ritenuto di dover provvedere in via cautelativa a emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 12 della Legge Regionale 26/10/1981, n. 64 "Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale";

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/02/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

1) E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutti i centri abitati del Comune di Sumirago ;

2) I proprietari di edifici abitati e disabitati situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a propria cura e spese nel minor tempo possibile oppure, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica :

a) rendere inaccessibili ai volatili tutti i potenziali posatoi che si affacciano su vie e aree pubbliche, mediante la chiusura di finestre, buchi, archi, muri, sottotetti, solai ecc. delle abitazioni, anche attraverso dissuasori di posa, schermando con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista la loro attitudine a occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo;

b) a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;

c) a mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

d) effettuare periodiche pulizie degli edifici interessati da eventuali sedimentazioni di escrementi e la disinfestazione delle parti per limitare la presenza di "argas reflexus" (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l'uomo. In particolare, nel caso di ripuliture di zone a suo tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Sumirago e la divulgazione della stessa mediante affissione negli idonei spazi presenti nel territorio comunale.

A V V E R T E

- che saranno eseguiti controlli da parte della Polizia Locale per la verifica del rispetto della presente ordinanza;
- che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 7-bis del D. Lgs 267/2000;
- che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.

D A ' A T T O C H E

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione della presente.



IL SINDACO
Rag. Mauro CROCI